

**STATUTO**  
**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO,**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Art. 1 – Denominazione e normativa applicabile**

La cooperativa è denominata

**SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO**  
**IMPRESA SOCIALE**

*o più semplicemente in sigla:*

**TEATRO DELL'ELFO S.C.**

**Impresa Sociale**

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs 24 marzo 2006 n.155, del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

**Art. 2 – Sede**

La cooperativa ha sede nel Comune di Milano.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

**Art. 3 – Durata**

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**Art. 4 - Scopo e attività mutualistica**

La cooperativa non ha scopo di lucro, è disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di realizzare finalità di interesse generale attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale in campo artistico, culturale e dei servizi annessi. Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa – specificatamente di una impresa cooperativa - per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

Lo scopo, inoltre, che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della azienda nella quale prestano la propria attività di lavoro o comunque danno il loro contributo, le migliori condizioni di lavoro possibili sia sul piano artistico che su quello economico, sociale e professionale per i soci, e, estendendo oltre i soci lo scopo mutualistico della Cooperativa per il carattere di impresa sociale della stessa, per tutte le persone coinvolte nei progetti e nei programmi della Cooperativa.

La Cooperativa si avvale quindi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La Cooperativa aderisce all'Associazione Nazionale di rappresentanza, tutela e assistenza denominata Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ed ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali, e dei Regolamenti interni.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di tutela dell'impresa, di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

#### Principi ispiratori

*“La libertà offende il lavoro e lo separa dalla cultura quando è fatta soprattutto di privilegi. Ma la libertà non è fatta soprattutto di privilegi, bensì è fatta di doveri. E nel momento stesso in cui ognuno di noi cerca di far prevalere i doveri della libertà sui privilegi, in quel momento la libertà ricongiunge il lavoro e la cultura e mette in moto una forza che è l'unica in grado di servire efficacemente la giustizia. Si può allora formulare molto semplicemente la regola della nostra azione, il segreto della nostra resistenza: tutto ciò che umilia il lavoro umilia l'intelligenza, e viceversa. La lotta rivoluzionaria, lo sforzo secolare di liberazione si definisce innanzitutto come duplice e incessante rifiuto dell'umiliazione.”*

*Così Albert Camus nel 1936. Così ancora oggi, per noi. L'arte ci permette di essere liberi e di non essere liberi solo per noi stessi. Il patto tra lavoro e cultura è il principio guida del nostro essere, allo stesso tempo: teatro d'arte, cooperativa e impresa sociale.*

La Cooperativa si ispira inoltre all'idea del teatro d'arte secondo la tradizione che, dalle soglie dell'età moderna ad oggi ha rifondato la forma teatro, ed in particolare alle esperienze di teatro più innovative che hanno messo al centro del loro progetto l'autogestione, la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza dell'arte e dell'artista.

Il principio di collaborazione e di solidarietà che dalla vita passa alla scena, la stabilità come strumento al servizio del progetto artistico e la ricerca come strumento di rifondazione permanente della forma teatro.

La Cooperativa, pur avendo giuridicamente carattere privato, si ispira ai principi di un teatro come istituzione culturale di interesse pubblico, e mira ad ottenere dallo Stato e dagli Enti locali il riconoscimento di questa sua funzione attraverso Convenzioni o altre forme di rapporto, secondo quanto di volta in volta si riterrà più opportuno, purchè restino salvi i principi di indipendenza e autonomia di cui al presente Statuto e all'art.4, comma 3, del D.Lgs. N. 155 del 2006, qui testualmente riportato:

*“Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale”.*

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o di collaborazione non occasionale o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

#### **Art. 5 – Oggetto**

##### Preambolo

La Cooperativa si propone la diffusione dell'arte e della cultura nella sua accezione più ampia, mediante in primo luogo la produzione diretta e autogestita, la coproduzione o l'ospitalità di spettacoli ed eventi di teatro, musica, cinema, danza, arti visive e new media – nonché mediante la gestione di spazi nei quali

realizzarli, con particolare riguardo alla ricerca e diffusione di nuove proposte di drammaturgia teatrale, sia di ambito italiano che internazionale, e a una lettura contemporanea dei classici.

La gestione di un *grande teatro d'arte contemporanea* a Milano nella nuova sede dell'Elfo Puccini di Corso Buenos Aires 33, assegnato in concessione ventennale dal Comune di Milano alla società nel 2010, è lo strumento principale per la realizzazione degli scopi sociali della Cooperativa.

Data l'unicità e la continuità dell'esperienza del Teatro dell'Elfo come formazione artistica dal 1973 ad oggi, pur nelle diverse forme sociali, trasformazioni e aggregazioni che si sono succedute - fino all'unione, nel 1992, dei due storici teatri stabili milanesi, il Teatro dell'Elfo e il Teatro di Portaromana, per dar vita a TEATRIDITHALIA Elfo Portaromana Associati S.C. di cui l'attuale *cooperativa in forma di impresa sociale* ha ereditato il patrimonio - la cooperativa si propone la conservazione, la diffusione e l'implementazione di detto grande patrimonio storico, costituito dai migliori spettacoli o lavori di altra natura prodotti e, successivamente, entrati a far parte per merito del "*repertorio*" della compagnia.

La conservazione del repertorio avviene sia con il periodico riallestimento dei lavori per repliche in sede e fuori sede, sia attraverso audio e/o video riprese o quant'altro, sia attraverso la conservazione di tutti i materiali connessi alle creazioni stesse.

I criteri di inserimento o di esclusione dal "*repertorio*" saranno annualmente decisi dall'organo amministrativo della cooperativa, tendendo a conservare un equilibrato rapporto tra patrimonio storico da conservare e nuove produzioni che lo devono necessariamente alimentare.

La cooperativa intende altresì impegnarsi nella complessa trasmissione del sapere artistico, dell'alto artigianato tecnico nonché dell'originale esperienza gestionale e amministrativa, promuovendo la formazione di personale artistico, tecnico ed amministrativo, attraverso:

- la preparazione di spettacoli teatrali con ampio coinvolgimento di giovani attori e maestranze tecniche, dando quindi alla produzione stessa le caratteristiche di una scuola di alta formazione permanente, avvenendo la trasmissione del sapere artistico, soprattutto per diretto contatto con l'esperienza di palcoscenico a fianco dei maestri;
- la creazione - diretta o in associazione con altre istituzioni - di corsi o scuole di formazione professionale;
- lo svolgimento di stages o con l'assunzione di giovani, da affiancare allo staff già esistente.

Parallelamente alla trasmissione dei saperi acquisiti, la cooperativa intende capitalizzarne di nuovi, con una attenzione costante all'aggiornamento professionale dei suoi quadri e delle sue modalità operative, per mettere l'innovazione stessa al servizio del miglioramento della capacità dell'impresa di assolvere i propri compiti e raggiungere gli scopi sociali.

**Precisato tutto quanto sopra**

l'oggetto sociale consiste più precisamente nello svolgimento delle seguenti attività:

- la progettazione, la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, di prosa, musica e danza;
- la gestione di ogni spazio, teatro, o stagione, circuito, festival, rassegna, produzione teatrale, o comunque di spazi di ogni tipo o manifestazioni d'arte che

rispondano ai principi e alle linee guida espresse nel presente statuto;

- la conservazione del patrimonio storico del Teatro dell'Elfo come formazione artistica dal 1973, la conservazione del "repertorio" di spettacoli, la sua rigenerazione, anche attraverso il ricambio generazionale degli interpreti, e il suo rinnovamento costante;

- la progettazione, la produzione e l'allestimento di eventi connessi sul piano organizzativo, di studio e di ricerca, al fine di raggiungere gli scopi sociali di cui al precedente articolo, e per contribuire alla promozione e allo sviluppo del teatro come forma d'arte, oltre che alla promozione di tutte le arti e per lo sviluppo della cultura, intesa anche come capacità di ogni cittadino di *coltivare sé stesso* per partecipare consapevolmente ai processi in atto nella società e nella storia.

*Tutte le suddette attività sono esercitate in via stabile e principale, tali intendendosi – a mente dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 3, D.Lgs 155/2006 - quelle per le quali i relativi ricavi siano superiori al 70%.*

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria (nei limiti consentiti dalla Legge) necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione a fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi Albi.

## **PATRIMONIO E MUTUALITA'**

### **Art. 6 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo articolo 37;
- e) da qualunque liberalità che pervenga alla Cooperativa per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

### **Art. 7 – Capitale sociale**

Il capitale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consenti dall'articolo 2525 c.c..

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

### **Art. 8 – Prevalenza della mutualità**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto, considerata anche la qualifica di impresa sociale:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo

previsto per i dividendi dall'art. 2514, comma 1, lett. a), c.c.;

c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento;

d) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

e) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## **SOCI**

### **Art. 9 – Numero e requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, e che, per la loro effettiva capacità di lavoro o attitudine professionale, possano partecipare ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo sviluppo, nonché gli Enti Pubblici e/o privati e le persone giuridiche che condividendo i principi ispiratori dello Statuto, intendono collaborare al raggiungimento degli scopi della Cooperativa.

Possono essere altresì ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, salvo deroga da valutarsi caso per caso da parte dell'Organo Amministrativo per valutare se l'impresa esercitata dal socio sia tale da porsi effettivamente in concorrenza o in conflitto con l'attività sociale, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione sul territorio delle attività svolte.

E' fatto inoltre divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

E' tuttavia consentito ai soci momentaneamente non impegnati in modo diretto nella produzione della cooperativa, di esercitare attività lavorative e professionali con altre cooperative, o a favore di terzi esercenti imprese che esplicino attività identiche a quella della Cooperativa, solo previa delibera dell'Organo Amministrativo.

### **Art. 10 – Procedura di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda contenente:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere nei limiti previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali della Cooperativa.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica, sottoscritta dal

legale rappresentante, dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, con un minimo di quattro.

Alla domanda dovranno essere allegate copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

L'Organo Amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro sessanta giorni dalla sua adozione, unitamente alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato i versamenti di cui al successivo articolo 11. Se i versamenti non verranno effettuati entro e non oltre un mese, la delibera diventerà inefficace.

#### **Art. 11 – Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, che potrà avvenire anche a rate, e precisamente:
  - almeno il 20% (venti per cento) all'atto della sottoscrizione;
  - il restante nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) a mettere a disposizione, se persone fisiche, le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

#### **Art. 12– Trasferimento delle quote dei soci operatori**

Le quote dei soci operatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

## **SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE**

### **Art. 13 – Recesso**

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative e dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Può in ogni caso recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo, o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

### **Art. 14 – Esclusione**

L'esclusione può aver luogo nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, direttamente impiegato nella produzione, non partecipi senza giustificato motivo, per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall'articolo 9;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 C.C..

L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la decisione di esclusione da parte dell'Organo Amministrativo, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci; in tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso deve essere presentato, con i motivi, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

### **Art. 15 – Morte del socio**

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

### **Art. 16 – Liquidazione e rimborso della quota**

Per gli eredi del socio defunto, nonché per il socio escluso o recedente, il rimborso della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il

rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, e comunque in misura non superiore al valore nominale di essa.

Il relativo pagamento deve essere effettuato nei tempi previsti dalla legge, e comprende il solo rimborso della quota di capitale effettivamente versato.

### **ESERCIZIO SOCIALE – UTILI**

#### **Art. 17 – Bilancio**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Provvedono inoltre alla redazione del bilancio sociale secondo le linee guida adottate dal Ministero della Solidarietà Sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

#### **Art. 18 – Utili**

La cooperativa non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo articolo 37;
- d) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento (vedasi anche precedente articolo 8).

### **DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA**

#### **Art. 19 – Competenza**

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; in conformità a quanto previsto dall'art. 3 D.Lgs 155/2006;



2. la nomina e la revoca degli amministratori;
3. la nomina dei sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dai commi 1 e 4 del D.Lgs 155/2006.
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), D.Lgs 155/2006, come precisato al precedente art. 18, ove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dell'atto costitutivo;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo articolo 37;
11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto

#### Decisioni in forma assembleare

##### **Art. 20 - Competenza obbligatoria in forma collegiale**

Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 5., 6., 7, 8., 9 e 10 del precedente articolo 19 dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come quelle di cui agli articoli 10 e 14 del presente Statuto, quelle aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare, e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942, ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Le decisioni dei soci dovranno inoltre essere assunte con deliberazione assembleare quando lo richiedano uno o più amministratori, o un terzo dei soci.

#### Decisioni in forma non assembleare

##### **Art. 21 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte:

a) – “*consultazione scritta*”: sulla base di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, da inviare con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento a tutti i soci, oltre che ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai Sindaci ed al Revisore; il documento dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione “*visto ed approvato*” oppure “*visto e non approvato*” oppure “*visto ed astenuto*”;

b) – “*consenso espresso per iscritto*”: sulla base di pluralità di documenti, tutti di identico o quantomeno analogo contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione; i soci dovranno quindi rendere una dichiarazione scritta, datare e sottoscrivere il documento redatto, con l'indicazione “*visto ed approvato*” oppure “*visto e non approvato*” oppure “*visto ed astenuto*”, provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da loro sottoscritto.

In entrambi i casi sub a) e b), una volta formatasi la decisione, copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura dell'Organo

Amministrativo, ai soci, ai Sindaci, se nominati.

Sono considerati mezzi idonei anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di voto favorevole della maggioranza dei soci.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c..

#### **Art. 22 – Convocazione**

L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'assemblea; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;
- sono presenti tutti gli amministratori, i Sindaci Effettivi (se nominati), ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli amministratori e i Sindaci Effettivi (questi ultimi se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Art. 23 – Maggioranze costitutive e deliberative**

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 24 – Intervento in assemblea e diritto di voto**

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

#### **Art. 25 – Rappresentanza nell'assemblea**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

#### **Art. 26 - Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 27 – Consiglio di Amministrazione**

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La composizione del consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle Società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione deve essere altresì composto in maggioranza da attori e registi o, comunque, da professionisti del teatro che prestano o hanno prestato la loro opera con qualifiche artistiche.

Ciascun membro dovrà, inoltre, poter garantire continuità di azione nello svolgimento delle funzioni.

I membri del consiglio di amministrazione saranno scelti esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza, e professionalità.

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento della accettazione dell'incarico, gli amministratori dovranno presentare:

1) curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale pregressa nel campo della cultura e nello specifico teatrale. Tale curriculum verrà aggiornato ogni anno e sarà allegato al bilancio sociale, nonché reso pubblico attraverso il sito dell'impresa;

2) la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 155/2006; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale.

In caso l'amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia *profit* che *non-profit*, ancorchè non confliggenti

con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 155/2006, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti dell'impresa sociale;

3) la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

4) la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con il Teatro dell'Elfo SC Impresa Sociale;

5) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 155/2006.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

#### **Art. 28 - Funzionamento**

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (se nominati).

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Art. 29 – Sostituzione degli amministratori**

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso

dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

#### **Art. 30 – Poteri di gestione**

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, ivi compreso quello di nominare il "Direttore del Teatro", il quale - secondo il disposto dell'art. 12 del D.M. 1 luglio 2014 - può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo ivi rappresentato e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del medesimo D.M. nel campo del teatro.

E' compito del Consiglio di Amministrazione redigere il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 155/2006.

Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

#### **Art. 31 – Deleghe**

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione decide la struttura organizzativa dell'impresa sociale e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori, responsabili di settore o gruppi di gestione. Il consiglio può decidere di adottare uno più regolamenti per il funzionamento della struttura.

#### **Art. 32 – Rappresentanza**

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

#### **Art. 33 – Rimborsi e compensi**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina l'eventuale compenso degli amministratori (ove consentito dalla legge), mentre la eventuale remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o Consigliere Delegato (ove consentito dalla legge), è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente, il tutto nei limiti di cui ai precedenti art. 18 e 19.

### **CONTROLLO**

#### **Art. 34 – Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, anche con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo dall'articolo 11 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 che disciplina l'Impresa Sociale, o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea, e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sull'osservanza delle finalità sociali dell'impresa.

Devono essere nominati anche due sindaci supplenti.

Anche il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nel caso ricorrano le condizioni di legge per l'obbligatorietà della revisione legale dei conti, la stessa verrà esercitata da uno o più Revisori, iscritti nel Registro istituito a' sensi del D.Lgs. n. 39/2010; ove sia nominato un Collegio di Revisori, il Presidente dovrà essere designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

### **SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE**

#### **Art. 35 – Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### **Art. 36 - Devoluzione**

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il solo capitale sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

### **STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 37 - Emissione**

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 38 - Regolamenti**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste al precedente articolo 23.

#### **Art. 39– Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede la Società, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente

del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

**Art. 40 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività**

La gestione partecipata della impresa sociale è sia strumento che scopo dell'attività sociale. Pertanto l'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società, delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

La forma principale mediante la quale avviene, in particolare, il coinvolgimento dei lavoratori, è rappresentata dalle riunioni informative indette dall'organo amministrativo – siano esse totalitarie o per settori – e le comunicazioni periodiche anche via e-mail inviate dall'organo amministrativo stesso o da suoi delegati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni ad hoc al fine di informare e di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

F.to Elio De Capitani

F.to Dr. Alba Maria Ferrara - Notaio -